

affrontato in modo laico e rileva come il lavoro istruttorio condotto sia in I che in II Commissione abbia evidenziato come il criterio utilizzato dal Governo risulti eccessivamente punitivo e possa essere modificato, mantenendo il perseguimento dell'obiettivo della razionalizzazione, dell'efficienza e del risparmio dei costi della pubblica amministrazione. In questo senso sa che anche il Governo è disponibile a trovare un diverso criterio e invita, quindi, lo stesso Governo a non considerare le proposte di modifica come figlie di una difesa acritica dei territori ma come suggerimenti di criteri migliorativi e più oggettivi.

Tali criteri potrebbero consistere, a suo avviso, nella considerazione della popolazione residente interessata dalle sezioni distaccate oppure nel numero di sezioni presenti nel TAR o ancora nel numero di ricorsi espletati da ciascuna sezione distaccata.

Tino IANNUZZI (PD) osserva che il decreto-legge n. 90 si muove nella direzione giusta e positiva dell'innovazione e della modernizzazione della pubblica amministrazione, valorizzandone l'attività e rendendo più incisiva la capacità di risposta alle esigenze delle persone. Il decreto-legge si sforza di migliorare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, cercando di eliminare quella logica del rinvio e del ritardo che troppo spesso paralizza l'azione dell'amministrazione. È sicuramente importante immettere nella pubblica amministrazione nuove energie e nuove professionalità, qualificate e ricche di motivazioni nel necessario ricambio generazionale e nell'opportuna apertura alle generazioni giovanili. Significative sono le norme che rafforzano il ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione, alla quale vengono conferiti strumenti e poteri di intervento specifici e puntuali per prevenire e colpire fenomeni degenerativi e criminali negli appalti pubblici. Molte delle misure previste vanno a recepire efficacemente le proposte e le preoccupazioni del Presidente Cantone, figura di grande autorevolezza e competenza. Rile-

vanti sono le norme di cui agli articoli 19, 30, 32, 36 e 37 che forniscono concreti strumenti. Utile è poi la disposizione dell'articolo 39 sulla semplificazione degli oneri formali per la partecipazione alle gare di appalto. Condivide le norme sul processo digitale amministrativo e giudizi in materia di appalti, anche se ricorda che oggi il problema più grave e prioritario nel campo della giurisdizione è quello di porre rimedio alla drammatica lentezza dei giudizi civili e penali. Condivide le nuove regole per la fissazione nella giustizia amministrativa, in tempi rapidi e certi, delle udienze di merito nei giudizi di appalto, per il deposito delle sentenze, rese giustamente in forma semplificata. Nel decreto, tuttavia, vanno introdotti alcuni miglioramenti, a cominciare dall'articolo 18, commi 1 e 2 che, con una scelta che ritiene sbagliata e negativa, sopprime le sezioni staccate dei TAR.

È una misura che non persegue né obiettivi di riduzione dei costi, né di maggiore efficienza della giustizia amministrativa. Anzi la soppressione delle sezioni staccate confligge con queste finalità. Infatti, per i costi, ne deriverebbero maggiori spese per l'impossibilità per i TAR incorporanti di accogliere nuovo rilevante contenzioso, nuovo personale, nuove attrezzature senza acquisire nuovi locali, con inevitabile aggravio di spese. Per di più peggiorerebbero i tempi della giustizia, ingolfando irrimediabilmente i ruoli dei TAR centrali incorporanti, a cominciare da quello di Napoli.

Si migliora la giustizia amministrativa intervenendo, come fa il decreto-legge, sulle regole del processo, giammai sulla sede dei TAR, che non incide affatto sull'esecuzione delle opere pubbliche.

I dati del 2013 indicano che le sezioni staccate hanno rilevanti livelli di contenzioso: per numero di ricorsi pendenti il TAR di Catania è terzo in Italia, il TAR di Salerno è sesto, il TAR di Lecce è settimo. Si tratta di sezioni che servono vaste aree territoriali e rilevanti bacini di popolazione, e che svolgono una funzione ancor

più rilevante della maggior parte delle sezioni centrali dei TAR, localizzati nei capoluoghi di regione.

Rileva che occorre porre rimedi all'errore dell'articolo 18, commi 1 e 2. La Commissione Giustizia, in questo spirito, nel suo parere, ha giustamente richiesto la conservazione almeno delle sezioni staccate ubicate in città, che sono anche sede di corte di appello, la massima istituzione giudiziaria sul territorio. Le sezioni staccate hanno dimostrato nei fatti di operare bene.

Chiede modifiche, poi, all'articolo 9 per tutelare le funzioni peculiari e specifiche, svolte nell'ambito delle avanguardie delle pubbliche amministrazioni, delle avanguardie degli enti locali, che esigono norme differenziate e con miglior trattamento economico.

Per quanto riguarda l'articolo 22, vanno salvaguardate le sedi delle autorità indipendenti localizzate in città diverse da Roma, alla luce del patrimonio di esperienze e professionalità maturate in quelle sedi. Naturalmente, vanno sempre perseguiti obiettivi di maggiore efficienza, snellimento delle procedure, risparmio finanziario.

Occorre una soluzione equilibrata per l'articolo 10, tenendo conto del ruolo fondamentale e prezioso svolto dai segretari comunali nelle esperienze dell'amministrazione italiana, ancor di più nei piccoli comuni. La funzione rogante di segretari deve essere mantenuta per evitare incrementi di costi per i comuni, definendo nella contrattazione collettiva forme compensative dal punto di vista economico, dei diritti di segreteria, che sono componente della retribuzione ai sensi dell'articolo 37 del CCNL di settore; anche prevedendo la riduzione dei compensi attuali.

Fa presente, infine, che tutte le proposte indicate vogliono migliorare e rendere più efficace il decreto-legge, attraverso il rapporto costituzionale tra Parlamento e Governo nel processo di conversione del decreto-legge.

Renato BALDUZZI (SCPI) osserva che il provvedimento in discussione reca

norme importanti e positive. Sottolinea che non sussistono, nel complesso, ragioni di legittimità costituzionale relativamente all'utilizzo dello strumento del decreto-legge, mentre, a suo avviso, potrebbero esistere dubbi sulla legittimità costituzionale di alcune disposizioni, quali ad esempio quelle recate dall'articolo 2 comma 4 e dall'articolo 53 comma 2. Relativamente a quest'ultima, segnala che si attribuisce, infatti, al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, la possibilità di provvedere con decreto all'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Nel condividere la finalità del decreto di intervenire con norme in grado di modificare nel profondo il sistema della pubblica amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale del buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, evidenzia, tuttavia, che la riforma della pubblica amministrazione non realizza pienamente un altro principio costituzionale quale quello della garanzia della posizione paritaria e non sovrana, che l'amministrazione stessa deve assumere rispetto al cittadino. Al riguardo, ritiene che potranno essere apportati miglioramenti in sede di discussione del disegno di legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione che il Governo si accinge a presentare alle Camere. Si sofferma, poi, sull'articolo 4, comma 5 del provvedimento sottolineando che l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa dovrebbe essere rivista in modo tale da garantire in modo più graduale l'obiettivo condivisibile del ricambio generazionale, preservando, tuttavia, le elevate professionalità dei primari e dei dirigenti medici. Nell'evidenziare l'importanza delle norme del provvedimento finalizzate a realizzare l'obiettivo della semplificazione e della razionalizzazione della pubblica amministrazione, esprime perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 16 e di cui all'articolo 27, comma 2